

D.C.C. N. 93 DEL 22.12.2011

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, CON DECORRENZA DALL'1.1.2012.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: SIBILLE BRUNA, BAILO FABIO, BERGESIO VALTER, COMOGLIO GIOVANNI, DAMASCO CHRISTIAN, ELLENA MARCO, FERRERO CRISTOFORO, FERRERO PIETRO, FERRO CESARE, GAIA GUIDO, GALLIZIO CLAUDIO, GIVERSO PIO, LACERTOSA CLAUDIO, MODA MARCO FELICE, PIRRA PIER GIORGIO, TESTA RAIMONDO, TRIPODI DAVIDE, VUERICH GIAN MASSIMO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Finanziaria su impulso dell'Assessore alle Finanze.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 21.02.2000 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti; detto regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n. 09 in data 18.02.2002, n. 17 in data 4.3.2003, n. 7 del 2.2.2004, n. 15 in data 28.02.05, n. 15 in data 30.01.06, n. 20 in data 27.03.07, n. 12 in data 26.03.2008, n. 7 in data 26.01.09, n. 26 in data 02.03.10 e n. 102 in data 22.12.10;

Ritenuto opportuno rimodulare il sistema premiante relativo all'adozione di procedure di compostaggio dei rifiuti, tenuto conto della maggiore incidenza sulla componente del costo del servizio di raccolta, rispetto allo smaltimento e del fatto che detto servizio è stato esteso ad altre zone della Città e che gradualmente dovrà essere esteso a tutto il territorio;

Tenuto conto che occorre anche aggiornare le percentuali di riduzione tariffaria allo scorrere delle annualità e che dette percentuali sono stabilite, anno per anno, dal Consiglio Comunale;

Visto il D.Lgs. 507/93 e s.m.i.;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/97;

Vista la legge 296/06 (Finanziaria 2007) ed in particolare il comma 169, che stabilisce i termini per l'adozione delle delibere relative ai tributi locali;

Tenuto conto che l'art. 14 del D.L. n.201/2011 prevede l'istituzione del "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", in sostituzione della tassa in oggetto con decorrenza dal 1.1.2013 si ritiene opportuno rinviare la regolamentazione del nuovo tributo alla formazione del prossimo bilancio di previsione per il 2013, stimando che le nuove norme previste dal citato D.L. 201/11 non modifichino i gettiti previsti nel bilancio pluriennale, in corso di approvazione, degli anni 2013 e 2014;

Preso atto che:

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale;

- l'argomento è stato illustrato nella Commissione Consiliare Finanze nelle sedute dedicate all'esame del bilancio, in data 6.12.2011 e 14.12.2011;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione rilasciato in data 15.12.2011, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, dalla Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Dott. Gerardo ROBALDO

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione rilasciato in data 15.12.2011, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Dott. Gerardo ROBALDO.

Sentita la discussione dei presenti in merito, riportata in calce alla presente deliberazione, riguardante complessivamente tutte le proposte di cui all'O.d.G. della presente seduta relative alla manovra di bilancio;

Dato atto che sono usciti i Cons. Pirra e Bergesio ed è entrato il Cons. Russo: Pres. n.17

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 17	Assenti	n. 4	(Balestra, Dellarossa, Bergesio, Pirra)
Votanti	n. 17			
Favorevoli	n. 11			
Contrari	n. 6			(Comoglio, Ellena, Lacertosa, Russo, Tripodi e Vuerich)

DELIBERA

- 1) Di procedere alla modifica dell'art. 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, stabilendo che la riduzione tariffaria prevista per le utenze, che sulla base dell'ordinanza n. 443/2004 sono obbligate ad effettuare la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti domestici, è prevista per l'anno 2012 nella misura del 7,50 per cento;
- 2) di dare atto che, in conseguenza alle predette modifiche, il regolamento in oggetto, per l'anno 2012, risulta ridefinito nel testo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto infine che, in conseguenza dell'art. 14 del D.L. 201/2011, citato in premessa, a partire dal 01/01/2013 la suddetta tassa cd "TARSU" verrà sostituita dal "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", di cui alla medesima norma.

Con separata votazione (Presenti n. 17 -Votanti n. 17 – Favorevoli n. 11- Contrari n. 6: Comoglio, Ellena, Lacertosa, Russo, Tripodi e Vuerich)), resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

RESOCONTO DEL DIBATTITO CONSILIARE

...Omissis....

% Allegato Regolamento

Allegato alla D.C.C. n. 93 del 22.12.2011

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
<decreto legislativo n. 507/93>**

ISTITUZIONE DELLA TASSA

art. 1

E' istituita nel Comune di Bra la tassa per lo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti equiparati previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 507/93.

Il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto regolarmente su tutto il territorio del Comune. Tenuto conto che tutti gli utenti sono, in ogni caso, obbligati ad utilizzare il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti provvedendo al conferimento degli stessi negli appositi contenitori, la tassa dovrà essere applicata in misura piena su tutto il territorio.

art. 2

Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni con il regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

I rifiuti non compresi nelle tipologie stabilite dal suddetto regolamento saranno considerati rifiuti speciali e la superficie in cui essi si formano dovrà essere esclusa da quelle soggette a tassazione.

art. 3

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali responsabile del pagamento della tassa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Per gli alloggi dati in affitto ammobiliati la tassa è dovuta da uno dei proprietari dei locali, con vincolo di solidarietà nei confronti degli altri comproprietari.

I medesimi soggetti sono tenuti alla denuncia prevista dall'art. 70 del D.Lgs. 507/93; gli effetti della stessa, se presentata nel termine stabilito dalla legge, nel caso di cambio di locali od aree e di variazioni della superficie o della destinazione o di richiesta di agevolazioni decorrono dall'anno successivo alla data dell'evento che ha dato origine alla denuncia.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive

condizioni di non utilizzabilità in quanto inagibili od inabitabili, semprechè tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria e riscontrati direttamente dal Servizio preposto.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

art. 4

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura tariffaria è determinata in base a tariffa rapportata a giorno della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50 per cento.

Sono applicabili alla tassa giornaliera le agevolazioni previste ai successivi articoli.

CATEGORIE E PARAMETRI

art. 5

Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe vengono determinate le seguenti categorie e sottocategorie:

- 1> Uffici pubblici, caserme, ospedali, case di riposo e di cura, istituti di assistenza e beneficenza.
 - 1.1 Scuole di ogni ordine e grado, associazioni combattentistiche e d'arma, associazioni sportive, politiche e sindacali.
- 2> Locali adibiti ad uso abitativo comprese dipendenze ed accessori per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.
- 3> Uffici e studi professionali, agenzie di assicurazione, banche ed istituti di credito.
 - 3.1 Esercizi commerciali e negozi in genere con esclusione di quelli previsti alla cat. 6[^], laboratori e botteghe di parrucchieri e pettinatrici, lavanderie.
- 4> Sale da ballo ed altri ritrovi per divertimenti e simili.
 - 4.1 Teatri, cinema, sale riunioni.
- 5> Ristoranti, bar, trattorie e simili.
- 6> Negozi di fiori, esercizi commerciali di generi deperibili, ipermercati e supermercati, centri commerciali.
- 7> Stabilimenti industriali, fabbriche, aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a parcheggi privati ed analoghi complessi attrezzati.
 - 7.1 Laboratori, botteghe artigiane, officine.
 - 7.2 Magazzini, depositi, rimesse, autorimesse, esposizioni.
- 8> Banchi mercato di generi assimilabili alla cat. 3[^].
- 9> Banchi mercato di generi assimilabili alla cat. 6[^].

Qualora in alcune unità immobiliari adibite a civile abitazione venga svolta un'attività

economica e professionale, la tassa per la superficie utilizzata a tal fine è commisurata alla tariffa prevista per la specifica attività.

art. 6

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Al fine della parametrizzazione della tassa fra le varie categorie vengono, pertanto, attribuiti dei coefficienti di aumento o di riduzione (a seconda della potenzialità dell'attività svolta a produrre rifiuti e della densità e periodicità della frequentazione da parte dell'uomo dei locali ed aree, nonché della qualità dei rifiuti prodotti), da rapportarsi al coefficiente [1] attribuito ai locali ed aree adibiti ad usi abitativi.

Vengono definiti i seguenti coefficienti:

- coeff. [A] = Ore/gg., gg./anno, di utilizzazione dei locali;
- coeff. [B] = Densità di frequentazione persone/mq.
- coeff.[C] = Potenzialità dell'attività svolta, a produrre rifiuti in rapporto alle superfici utilizzate e qualità dei rifiuti prodotti.

Il calcolo della tassa per ogni categoria avverrà, quindi, in base alla seguente formula:
Tariffa/categ. = tariffa base * coeff. medio [CM]

La tariffa base dovrà essere stabilita in misura tale da tendere al pareggio tra i costi del servizio ed il gettito della tassa. Dai costi del servizio, determinati come previsto dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93, si detrae la percentuale del 10 per cento quale costo dello spazzamento dei rifiuti esterni.

Sulla base degli studi compiuti e dell'esperienza maturata, vengono definiti, per ogni categoria, i seguenti coefficienti:

cat. 1> ----- [A] = 1
 [B] = 0,4 ----- [CM] = 0,60
 [C] = 0,4

sottocat. 1.1 - [A] = 0,5
 [B] = 0,8 ----- [CM] = 0,57
 [C] = 0,4

cat. 2> ----- [A] = 1
 [B] = 1 ----- [CM] = 1,00
 [C] = 1

cat. 3> ----- [A] = 1
 [B] = 3,2 ----- [CM] = 2,00
 [C] = 1,8

sottocat. 3.1- [A] = 0,9
 [B] = 3 ----- [CM] = 1,48
 [C] = 0,55

cat. 4> ----- [A] = 0,7
 [B] = 4,3 ----- [CM] = 2,37

$$[C] = 2,11$$

$$\begin{aligned} \text{## sottocat. 4.1- } [A] &= 0,7 \\ [B] &= 2,2 \text{ ----- } [CM] = 1,22 \\ [C] &= 0,76 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{## cat. 5> ----- } [A] &= 1 \\ [B] &= 4,1 \text{ ----- } [CM] = 3,36 \\ [C] &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{## cat. 6>----- } [A] &= 1 \\ [B] &= 3,5 \text{ ----- } [CM] = 3,15 \\ [C] &= 4,95 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{## cat. 7> -----} [A] &= 1 \\ [B] &= 0,4 \text{ ----- } [CM] = 0,53 \\ [C] &= 0,19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{## sottocat. 7.1> } [A] &= 0,5 \\ [B] &= 0,5 \text{ ----- } [CM] = 0,46 \\ [C] &= 0,38 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{## sottocat. 7.2> } [A] &= 0,3 \\ [B] &= 0,2 \text{ ----- } [CM] = 0,21 \\ [C] &= 0,13 \end{aligned}$$

Per i banchi mercato, le tariffe verranno stabilite anno per anno con apposita deliberazione, con riferimento ai costi complessivi di pulizia delle aree mercatali.

A decorrere dall'anno 2005 l'addizionale ex Eca, (pari al 10 per cento della tariffa base), viene conglobata nell'importo delle singole aliquote.

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

art. 7

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari ad 1/3 nei casi di:

- abitazioni con unico occupante;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale od a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- abitazioni tenute a disposizione da utenti che risiedano od abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località sita fuori dal territorio nazionale.
- agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 29,5 per cento, nel caso di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, fatti salvi periodici accertamenti da parte del Servizio preposto.

Le riduzioni ed agevolazioni, comprese quelle stabilite dal successivo art. 9, non sono cumulabili, pertanto ogni contribuente può beneficiare annualmente di una sola di esse.

art. 8

Sono esonerati dal pagamento della tassa:

- a) gli uffici, i magazzini, le cucine e mense comunali e tutti gli altri locali utilizzati dal Comune per lo svolgimento della propria attività;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) i locali esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- d) le scuole materne ed elementari statali e le scuole materne private;
- e) le aree scoperte adibite a verde, anche per la parte eccedente i 200 mq.
- f) gli Uffici Giudiziari.

art. 9

L'Amministrazione ha la facoltà di concedere previa richiesta degli interessati da redigersi in carta libera, le seguenti riduzioni:

- del 95% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE inferiore ad € 7.000,00;
- del 75% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE compreso tra € 7.000,00 ed € 8.500,00;
- del 50% per gli utenti che produrranno una certificazione di ISEE compreso tra € 8.500,00 ed € 10.000,00;

a condizione che:

- a) nessuno dei componenti il nucleo familiare effettivo possieda, a qualsiasi titolo, beni immobili che diano un reddito catastale superiore a €. 51,65 annue, o usufruisca di abitazione messa a disposizione gratuitamente da familiari.
- b) nessuno dei componenti il nucleo familiare (effettivo e non solo anagrafico), svolga o abbia svolto, anche per una sola parte dell'anno, un'attività lavorativa autonoma (artigiano, commerciante, libero professionista, ecc.); pertanto le agevolazioni in oggetto saranno riconosciute solo ai titolari di lavoro dipendente e/o redditi assimilati.

art. 10

Tenuto conto dell'andamento della raccolta differenziata, è concessa una riduzione percentuale (art. 67, comma 1, D.Lgs. 507/93) delle tariffe in vigore per le occupazioni relative alla cat. 2 (locali adibiti ad uso abitativo comprese dipendenze ed accessori per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.), qualora i titolari (oltre alla normale pratica della raccolta differenziata del vetro, carta e plastica) dimostrino di aver adottato sistemi per il riutilizzo dei rifiuti derivanti dagli scarti degli alimenti umani e da sfalci di erba, potature, foglie secche, ecc. (autosmaltimento nel proprio orto o giardino attraverso la pratica del compostaggio domestico), in modo tale che gli stessi non pervengano al normale servizio pubblico di raccolta.

Detta riduzione è accordata dal responsabile della gestione del tributo, previa domanda presentata nei termini di legge (20 gennaio di ogni anno), con effetto per l'anno successivo e verifica in loco di un funzionario dell'Ufficio.

La quantificazione della percentuale di riduzione è, per l'anno 2012, stabilita nella misura che segue:

- del 5 per cento per coloro che si impegneranno ad effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti domestici nell'anno 2012,
- del 10 per cento per le domande pervenute nell'anno 2011;
- del 15 per cento per coloro che già effettuavano il compostaggio negli anni precedenti al 2011;

Di prevedere, altresì, una riduzione della tariffa per le utenze che, sulla base dell'ordinanza n. 443/2004, sono obbligate ad effettuare la raccolta differenziata della frazione organica putrescibile dei rifiuti domestici.

Per l'anno 2012, viene stabilita una riduzione pari al 7,50 per cento della tariffa in vigore.

Detta agevolazione dovrà essere applicata "d'ufficio" a tutti coloro che occupano o conducono locali ubicati nelle strade indicate dalla citata ordinanza.

Per le abitazioni che sono ubicate ad oltre un km dal più vicino punto di raccolta e per altri casi particolari da valutare singolarmente dalla Giunta Comunale, è concessa una riduzione del 10 per cento della tassa, previa richiesta scritta formulata dal contribuente e verificata dall'Ufficio, da presentarsi con le modalità ed entro i termini stabiliti per le denunce di variazione di cui al precedente art. 3.

E', infine, concessa una riduzione pari al venti per cento dell'importo tariffario, per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino con apposita istanza documentata da presentarsi entro il termine del 20 gennaio di ogni anno, di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per il conferimento di rifiuti che possono dar luogo a recupero o riciclo sotto forma di materie prime od energia.

Le riduzioni stabilite nel presente articolo non sono cumulabili con le altre già previste dal regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

art. 11

Per la gestione, l'accertamento, la riscossione della tassa e per il contenzioso, si osservano le norme stabilite dal decreto legislativo 507/93 e s.m.i.

Al Funzionario Responsabile del Servizio Tributario del Comune sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. sopra citato.

Il predetto Funzionario è altresì autorizzato, nel caso di emissione di avvisi di accertamento, anche per anni diversi, per un importo complessivo superiore ad € 500,00 a rateizzarne i pagamenti per un massimo di quattro rate trimestrali, secondo le modalità già stabilite dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02.02.2004.

Il presente regolamento, entro 30 giorni dalla sua adozione, dovrà essere trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze per il controllo di legittimità.

